

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

**LOTTO 8)**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DI  
AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI  
(D&O)**

**CIG n. 5607769D5C**

La presente polizza è stipulata tra

<b>ANCONAMBIENTE SPA</b>
Via del Commercio, 27
60131 ANCONA (AN)
C.F. e p IVA 01422820421

e


Durata della polizza

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>30/06/2014</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>30/06/2017</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni</b>	<b>30/06</b>
-------------------------------	--------------

CONTRAENTE E INDIRIZZO	BROKER E INDIRIZZO
ANCONAMBIENTE S.P.A. Via del Commercio, 27 60131 Ancona	MARSH S.P.A. Via Ing. R. Bianchi, snc 60131 Ancona
NUMERO DI POLIZZA	ASSICURATORE
-----	-----

Periodo Assicurativo:		
Data di decorrenza	dalle ore 24.00 del 30/06/2014	
Data di scadenza	alle ore 24.00 del 30/06/2017	
Premio Imponibile alla firma	Tasse	Premio lordo
€ .....,..	€ .....,..	€ .....,..
Premio annuo Imponibile	Tasse	Premio annuo lordo
€ .....,..	€ .....,..	€ .....,..
Territorialità: Mondo intero escluso USA e Canada		
Retroattività: 10 anni		

Massimali e Sottolimiti	
Massimale aggregato per <b>Anno e</b> e per <b>Sinistro</b>	€ 3.000.000,00
Spese legali in relazione ad una investigazione formale	Coperto entro il massimale aggregato per Anno e per Sinistro
Sottolimito per costi di difesa per inquinamento	€ 300.000,00
Sottolimito per costi di Pubblicità	€ 250.000,00
Sottolimito Spese cautelari e d'urgenza	€ 100.000,00

Franchigie
Nessuna

Queste dichiarazioni, il **Questionario**, la Polizza ed ogni altro allegato annesso costituiscono parte integrante del contratto tra la **Contraente**, gli **Assicurati** e l'**Assicuratore**.

LA CONTRAENTE

\_\_\_\_\_

L'ASSICURATORE

\_\_\_\_\_

## PREMESSA

La presente Polizza comprende:

1. Tutte le informazioni fornite all'Assicuratore che sono parte della proposta per l'emissione, il rinnovo o la modifica dell'assicurazione ai sensi del presente documento;
2. Tutte le clausole, disposizioni, eccezioni, condizioni e limiti della copertura determinati nel presente documento;
3. Il frontespizio, le comunicazioni e gli altri documenti che saranno allegati di volta in volta;
4. Tutte le clausole aggiuntive che saranno integrate e verranno emesse di volta in volta per l'integrazione del presente documento e che dovranno essere lette congiuntamente e nel loro insieme costituiscono il Contratto di Assicurazione.

QUESTA POLIZZA, SOGGETTA AI SUOI TERMINI E CONDIZIONI, E' PRESTATATA IN FORMA CLAIMS MADE E SI APPLICA SOLO AD OGNI SINISTRO PER LA PRIMA VOLTA AVANZATO NEI CONFRONTI DEGLI ASSICURATI DURANTE IL PERIODO DI POLIZZA. NESSUNA COPERTURA SI APPLICA PER SINISTRI PER LA PRIMA VOLTA AVANZATI E RIPORTATI DALL'ASSICURATORE DOPO IL TERMINE DEL PERIODO DI POLIZZA, TRANNE IL CASO IN CUI SI APPLICHI IL PERIODO DI ESTENSIONE DEL TERMINE PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO.

I termini presenti in grassetto assumono il significato delle definizioni presenti nel contratto di polizza.

# INDICE

I. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	Pg. 5
II. DEFINIZIONI	Pg. 6
III. DURATA DELLA GARANZIA E PERIODO DI ESTENSIONE DEL TERMINE PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO	Pg. 11
IV. RAPPRESENTANTI LEGALI E CONIUGI	Pg. 11
V. MASSIMALE	Pg. 12
VI. FRANCHIGIA	Pg. 12
VII. DIFESA E DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA	Pg. 12
VIII. COMUNICAZIONE E NOTIFICA DI SINISTRO	Pg. 14
IX. ESCLUSIONI	Pg. 15
X. RISOLUZIONE E RINNOVO	Pg. 18
XI. COMUNICAZIONI	Pg. 18
XII. ALTRE ASSICURAZIONI	Pg. 18
XIII. QUESTIONARIO	Pg. 19
XIV. NUOVE SOCIETA' CONTROLLATE	Pg. 19
XV. CAMBIO DELLO STATUS DELLA SOCIETA' ASSICURATA, DEGLI ASSICURATI E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE	Pg. 20
XVI. SURRIGA	Pg. 21
XVII. CLAUSOLA DI AUTORIZZAZIONE	Pg. 21
XVIII. TERRITORIO	Pg. 21
XIX. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	Pg. 21
XX. INTERO ACCORDO	Pg. 21
XXI. TITOLI	Pg. 21
CONDIZIONI PARTICOLARI	Pg. 23

In considerazione del pagamento del premio e delle dichiarazioni rese nel Questionario, che fanno parte integrante del presente contratto, l'Assicuratore e la Contraente convengono quanto segue:

## I – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le seguenti clausole si riferiscono a qualsiasi Sinistro avanzato per la prima volta nei confronti di un Assicurato durante il Periodo assicurativo o, se applicabile, durante il Periodo di Estensione del Termine per la denuncia del Sinistro, che sia stato comunicato all'Assicuratore ai sensi della presente Polizza e che corrisponda a tutti gli altri termini e condizioni della stessa:

### **1. Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci o Dirigenti (Responsabilità Individuale)**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ogni Amministratore, Sindaco o Dirigente dai Danni derivanti da un Sinistro avanzato nei suoi confronti in seguito ad un Atto dannoso commesso dallo stesso, salvo nel caso e nella misura in cui la Società assicurata lo abbia risarcito per tale Danno.

### **2. Rimborso alla Società Assicurata**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società assicurata dai Danni per i quali essa, essendovi tenuta secondo gli obblighi di legge o contrattuali, abbia risarcito gli Assicurati in conseguenza di un Sinistro avanzato nei loro confronti in seguito a qualsiasi Atto dannoso commesso dallo stesso.

### **3. Costi di difesa**

L'Assicuratore si obbliga a sostenere i Costi di difesa per qualsiasi Amministratore, Sindaco o Dirigente o Dipendente e di rimborsare alla Società i Costi di difesa per i quali la Società assicurata abbia indennizzato un Assicurato.

### **4. Responsabilità per Atti dannosi commessi in esecuzione di un rapporto di lavoro**

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenni Amministratori, Sindaci o Dirigenti o Dipendenti dai Danni risultanti da qualsiasi Sinistro avanzato contro di loro per Atti dannosi commessi in esecuzione di un rapporto di lavoro.

### **5. Spese legali in relazione ad una investigazione formale**

L'Assicuratore si impegna a tenere indenne gli Amministratori, Sindaci o Dirigenti da tutte le Spese legali in relazione ad una investigazione formale che riguardi la Società assicurata.

### **6. Responsabilità per Cariche esterne**

L'Assicuratore si impegna a tenere indenne qualsiasi persona fisica, che su espressa designazione della Società assicurata ricopra la carica di Amministratore, Sindaco o Dirigente di una qualsiasi Organizzazione esterna per i Danni derivanti da un Sinistro per qualsiasi Atto dannoso commesso da tale persona fisica. SI CONVIENE, TUTTAVIA, CHE QUESTA GARANZIA NON SI APPLICHI AD UNA ORGANIZZAZIONE ESTERNA CHE:

- a. SIA COSTITUITA E REGOLATA SECONDO LE LEGGI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, I LORO TERRITORI O POSSEDIMENTI, O QUALSIASI TERRITORIO CHE SI TROVI SOTTO LA LORO GIURISDIZIONE; OPPURE
- b. ABBIA I PROPRI TITOLI QUOTATI IN QUALSIASI MERCATO AZIONARIO REGOLAMENTATO O MENO IN QUALSIASI PAESE DEL MONDO; OPPURE

c. SIA UN ISTITUTO FINANZIARIO.

QUALSIASI COPERTURA PER CARICHE ESTERNE SARÀ CONCESSA SPECIFICAMENTE PER LA PARTE ECCEDENTE L'INDENNIZZO O L'ASSICURAZIONE FORNITA DALLA ORGANIZZAZIONE ESTERNA. QUALSIASI PAGAMENTO EFFETTUATO DALL'ASSICURATORE CHE SIA DOVUTO AI SENSI DI UN'ALTRA POLIZZA, E PER CAUSA DI UN SINISTRO NEI CONFRONTI DI UN ASSICURATO PER LA SUA CARICA ESTERNA, RIDURRÀ IL MASSIMALE, PER CUI L'ASSICURATORE È RESPONSABILE IN RIFERIMENTO A TALE SINISTRO, DELL'AMMONTARE DI TALE PAGAMENTO.

## II – DEFINIZIONI

Ogni termine che nella presente polizza sia indicato in grassetto, al singolare o al plurale si intende definito come segue:

1. Per **Acquisizione della Contraente** si intende qualora, durante il Periodo Assicurativo:
  - a. la Contraente venga fusa per incorporazione in altra società o ente; o
  - b. vengano acquisite azioni o quote della Contraente che si traducano in: i) possesso della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; ii) possesso di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; o
  - c. la Contraente divenga soggetta alla influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
2. Per **Amministratore, Sindaco o Dirigente** si intende qualunque persona fisica che è, è stata o sarà debitamente nominata a tale carica dalla Società assicurata secondo le leggi e lo statuto della stessa e che, in passato, presente o futuro, esercitava, esercita o eserciterà funzioni di amministrazione, rappresentanza, revisione o controllo all'interno della Società. In particolare, sono incluse le seguenti cariche:
  - a. Membri del Consiglio di Amministrazione
  - b. Membri del Comitato Esecutivo
  - c. Membri del Collegio Sindacale
  - d. Membri del Consiglio di Sorveglianza
  - e. Membri del Consiglio di Gestione
  - f. Membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione
  - g. Direttori generali
  - h. Amministratori delegati
  - i. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ai sensi della legge 262/2005 e successivi aggiornamenti
  - j. Dirigenti
  - k. Directors and Officers secondo la legislazione anglosassone ed ogni altra figura equivalente secondo qualunque altra giurisdizione dove questa polizza operi
  - l. Membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successivi aggiornamenti
  - m. Il responsabile della sicurezza ai sensi del T.U. di cui al D.Lgs n.81 del 09/04/2008 e successivi aggiornamenti

- n. Il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e successivi aggiornamenti
  - o. Liquidatori volontari
  - p. Qualsiasi persona fisica, dipendente della Società, riconosciuta responsabile come amministratore di fatto
3. Con Assicurato/i si intendono:
- a. Tutti gli Amministratori, Sindaci e Dirigenti della Società assicurata
  - b. Tutti i Dipendenti della Società assicurata, ma solo relativamente ad un Sinistro in ambito di lavoro.
4. Assicuratore significa: La compagnia che assume il rischio descritto in polizza
5. Atti dannosi commessi in esecuzione di un rapporto di lavoro significa:
- a. licenziamento senza giusta causa o cessazione illecita del rapporto di lavoro, sia di carattere reale che presunto;
  - b. dichiarazione erronea relativa al rapporto di lavoro;
  - c. violazione di qualsiasi disposizione legale riguardante il rapporto di lavoro subordinato o discriminazione in ambito lavorativo;
  - d. molestia sessuale o altre molestie illecite commesse sul posto di lavoro;
  - e. privazione illecita di opportunità di carriera od omissione di impiego o promozione;
  - f. punizione illecita di dipendenti;
  - g. rappresaglia contro dipendenti per l'esercizio di qualsiasi diritto legalmente tutelato o per l'impegno in qualsiasi attività legalmente tutelata;
  - h. valutazione negligente di un dipendente;
  - i. mancata adozione della procedura e politica adeguata per il posto e le condizioni di lavoro;
  - j. mobbing;
  - k. violazione del D.Lgs n. 196/2003 (e successivi aggiornamenti) relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ;
- ma soltanto se tale atto, errore od omissione sia dichiarato in un Sinistro avanzato da un Amministratore, Sindaco o Dirigente o da un Dipendente nei confronti di un Assicurato.
6. Per Atto/i dannoso/i correlato/i si intendono tutti gli Atti dannosi che sono legati tra di loro tramite un nesso logico o causale, per motivi di un fatto, circostanza, situazione, transazione o evento comune.
7. Atto dannoso significa:
- a. qualsiasi errore reale o presunto, dichiarazione errata o ingannevole, atto od omissione dannosa, negligenza, inadempimento dei doveri, compreso qualsiasi Atto dannoso commesso in esecuzione di un rapporto di lavoro, commesso o tentato da parte di un Assicurato nell'esercizio delle rispettive funzioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società assicurata; oppure

- b. qualsiasi azione che determini un Sinistro nei confronti di un Amministratore, Sindaco o Dirigente esclusivamente per causa del suo status; oppure
  - c. relativamente ad un Dipendente, un Atto dannoso commesso in esecuzione di un rapporto di lavoro.
8. Carica esterna significa la carica assunta da un Amministratore, Sindaco o Dirigente, debitamente eletto o nominato dalla Società assicurata, in qualunque Organizzazione esterna a condizione che, e fino al momento in cui tale incarico sia eseguito su specifica richiesta scritta o sotto direzione della Società assicurata.
9. Per Contraente si intende la persona giuridica specificato al punto 1 del frontespizio di Polizza, anche nel caso in cui tale persona giuridica sia stata dichiarata fallita, in amministrazione straordinaria o controllata o abbia concluso un concordato preventivo oppure ottenuto una dilazione del termine per effettuare i pagamenti.
10. Per Costi di difesa si intendono tutte le spese giudiziarie, i costi e onorari di terzi, nei quali può incorrere la Società assicurata o l'Assicurato, e che sono necessari per la difesa o la resistenza ad un Sinistro, compresi i costi per proporre appello, azioni cautelari o, nelle giurisdizioni ove previste, le spese di costituzione delle cauzioni per le spese legali o garanzie analoghe. IN OGNI CASO, L'ASSICURATORE NON È OBBLIGATO A RICHIEDERE O FORNIRE LE SPESE DI COSTITUZIONE DELLE CAUZIONI PER LE SPESE LEGALI O GARANZIE ANALOGHE. I COSTI DI DIFESA NON COMPRENDONO, COMUNQUE, SALARI E STIPENDI, SANZIONI, SPESE GENERALI, BENEFITS O TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRIGENTI O DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ ASSICURATA.
11. Per Danno si intendono tutti i risarcimenti per danni, ogni transazione o decisione finale, Costi di difesa e Spese legali in relazione ad una investigazione formale, che gli Assicurati sono obbligati a sostenere, secondo disposizioni di legge, a causa di un Sinistro coperto dalla presente Polizza.
- LA DEFINIZIONE DI DANNO NON INCLUDE:
- a. MULTE O SANZIONI AMMINISTRATIVE, CIVILI O PENALI;
  - b. IMPOSTE;
  - c. QUALSIASI AMMONTARE PER IL QUALE UN ASSICURATO NON SIA CIVILMENTE RESPONSABILE;
  - d. DANNI A CARATTERE PUNITIVO O ESEMPLARE, OVE PREVISTI DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO APPLICABILE, E L'AMMONTARE DI OGNI RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER DANNI MULTIPLI CHE ECCEDA IL RISARCIMENTO DEL DANNO, NEL CASO IN CUI TALI DANNI DERIVINO DA ATTI DANNOSI COMMESSI IN ESECUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO. RESTA INTESO, CHE LA DEFINIZIONE DI DANNO COMPRENDE I DANNI A CARATTERE PUNITIVO O ESEMPLARE, QUALORA ESSI NON DERIVINO DA ATTI DANNOSI COMMESSI IN ESECUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO, COME SOPRA DESCRITTI, NELLA MISURA IN CUI ESSI SIANO CONSIDERATI ASSICURABILI E FINO ALL'AMMONTARE MASSIMO PERMESSO DALLA LEGGE APPLICABILE.
  - e. QUALSIASI STIPENDIO, SALARIO, O COMPENSO DEGLI ASSICURATI; OPPURE
  - f. QUALSIASI AMMONTARE CONSIDERATO NON ASSICURABILE AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE ALLA PRESENTE POLIZZA.



12. Danno a cose significa ogni deterioramento, alterazione, distruzione, perdita, furto, danno fisico o mancato utilizzo di qualsiasi bene materiale.
13. Danno alla persona significa qualsiasi danno all'integrità fisica o morale subito da una persona fisica, e include infortuni, lesioni personali, malattia, morte e danni morali.
14. Per Dipendente si intende una persona che sia stata regolarmente stipendiata dalla Società assicurata nel passato, che sia attualmente e/o potenzialmente tale, sia essa operaio, impiegato o quadro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, ad eccezione degli Amministratori, Sindaci o Dirigenti.
15. Indebolimento finanziario della Società assicurata significa:
  - a. la nomina di un revisore, commissario, liquidatore o altra persona incaricata di supervisionare, dirigere, liquidare o assumere il controllo della Società assicurata; oppure una figura equivalente in ogni altra giurisdizione; o
  - b. l'impossibilità, per motivi finanziari o secondo disposizioni legali, di anticipare i Costi di difesa o di indennizzare un Assicurato in seguito ad un Danno.
16. Investigazione formale significa ogni procedimento formale amministrativo, civile o penale che richieda la presenza di un Assicurato nella sua funzione di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società assicurata e che sia condotta da una autorità giudiziaria o istituzione pubblica, autorità o ente di categoria nei confronti della Società assicurata.
17. Istituto Finanziario significa qualsiasi banca o società finanziaria, società d'assicurazione, società d'intermediazione mobiliare, società di brokeraggio o agenzia assicurativa, fondo d'investimento, venture capital o fondo pensione.
18. Organizzazione Esterna significa qualsiasi organizzazione esente dall'imposizione fiscale e senza scopo di lucro, o qualsiasi società o organizzazione di cui la Società assicurata detenga direttamente o indirettamente una minoranza delle quote o azioni emesse o da emettere. IN OGNI CASO, NON É INCLUSA NELLA DEFINIZIONE DI ORGANIZZAZIONE ESTERNA UN'ORGANIZZAZIONE CHE:
  - a. SIA ORGANIZZATA SECONDO LE LEGGI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, I LORO TERRITORI O POSSEDIMENTI, O QUALSIASI TERRITORIO CHE SI TROVI SOTTO LA LORO GIURISDIZIONE; OPPURE
  - b. CHE ABBIA I PROPRI TITOLI QUOTATI IN QUALSIASI MERCATO AZIONARIO PRESENTE NEL MONDO; OPPURE
  - c. CHE SIA UN ISTITUTO FINANZIARIO.
19. Periodo assicurativo è il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza della presente Polizza, indicata nel frontespizio;
20. Premio di Polizza significa la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore prima o durante il Periodo assicurativo, e l'intero ammontare annuale di ogni premio aggiuntivo dovuto, fatta eccezione per il premio relativo al Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro;

21. Questionario significa ogni proposta firmata, compresi gli allegati a tale proposta, altro materiale inviato e/o allegato e tutti gli altri documenti inviati in relazione alla sottoscrizione da parte dell'Assicuratore di questa Polizza o di ogni altra Polizza emessa dall'Assicuratore e di cui la presente costituisca un rinnovo diretto o indiretto. Sarà considerata parte del Questionario anche il bilancio completo della Società assicurata per l'anno immediatamente precedente la data di decorrenza della presente Polizza;
22. Per Sinistri in ambito di lavoro si intendono i Sinistri che, in tutto o in parte, riguardino un Atto dannoso commesso in esecuzione del rapporto di lavoro, ivi compreso qualsiasi danno morale subito da un Dipendente o da un Amministratore, Sindaco o Dirigente.
23. Sinistro significa:
- a. qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata per iscritto nei confronti di un Assicurato in conseguenza di un Atto dannoso coperto dalla presente Polizza, CON ECCEZIONE DELLE RICHIESTE AVANZATE DA O PER CONTO DELLA SOCIETÀ ASSICURATA O DI UN ASSICURATO;
  - b. qualsiasi atto giudiziale o procedimento formale civile, penale od amministrativo promosso nei confronti di un Assicurato per causa di un Atto dannoso coperto dalla presente Polizza;
  - c. con esclusivo riferimento al punto 5 della Sezione I, la ricezione da parte di un Amministratore, Sindaco o Dirigente di un avviso riguardante una Investigazione formale.
24. Per Società assicurata si intende la Contraente ed ogni Società controllata dalla stessa.
25. Sono considerate Società controllate:
- a. Le società in cui la Contraente dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, sia direttamente che indirettamente, alla data di decorrenza, o anteriormente alla stessa, della presente Polizza, oppure successivamente a tale data, nel caso in cui essa sia stata costituita o acquisita dalla Società assicurata dopo la data di decorrenza, a condizione che e nella misura in cui la copertura sia stata estesa ai sensi della Sezione XIV;
  - b. le società in cui la Società assicurata, direttamente o indirettamente, dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
  - c. le società che sono sotto l'influenza dominante della Contraente in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;
  - d. tutte le associazioni non lucrative o fondazioni costituite dalla Contraente.
- Sono inclusi anche gli enti che siano stati dichiarati falliti, abbiano chiesto ai propri creditori di raggiungere un concordato preventivo oppure sono soggetti ad amministrazione controllata o ad una figura equivalente in ogni altra giurisdizione.
26. Per Sostanze inquinanti si intende qualsiasi sostanza solida, liquida o gas irritante o contaminante, come fumo, vapore, fuliggine, sostanze chimiche o alcaline, rifiuti (inclusi i materiali da riciclare, rimettere a nuovo o bonificare) in grado di provocare un inquinamento, come emissione d'aria, odore, perdita d'acqua, petrolio o prodotti petroliferi, dispersione di medicinali o infettivi, amianto e prodotti derivati o inquinamento acustico.

27. Per Spese legali in relazione ad una investigazione formale si intende quella parte del Danno costituito da spese legali, onorari professionali e spese sostenute da un Assicurato in relazione ad una Investigazione formale e per il pagamento delle quali l'Assicurato è obbligato personalmente.

### **III – Durata del contratto e Periodo di estensione del termine per la denuncia del sinistro**

1. L'Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 30/06/2014 e scadenza alle ore 24.00 del 30/06/2017.  
Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.  
L'assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.  
E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
2. Nel caso in cui l'Assicuratore o la Contraente risolvessero o non rinnovassero la presente polizza, la Società assicurata e gli Assicurati avranno diritto ad una estensione della copertura per i 60 mesi immediatamente successivi al termine del Periodo assicurativo, ma limitatamente agli Atti dannosi avvenuti prima della data di scadenza del Periodo assicurativo. Tale periodo sarà definito come "Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro".
3. Nessun Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro sarà previsto, e verrà automaticamente ed immediatamente interrotto, se la Contraente sostituisce la presente Polizza con un'altra simile durante tale estensione del Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro.
4. L'applicazione di tale periodo esteso di notifica è soggetta alla condizione dell'avvenuto pagamento dell'intero ammontare del premio per questa polizza. Il Contraente decade dal diritto di chiedere l'estensione del periodo per la notifica, se l'Assicuratore entro i 30 giorni successivi la data di scadenza del Periodo assicurativo non riceve una richiesta scritta e l'intero pagamento del premio come previsto in seguito:  
12 mesi con un premio del 25% del Premio;  
24 mesi con un premio del 50% del Premio;  
36 mesi con un premio del 75% del Premio;  
48 mesi con un premio del 100% del Premio;  
60 mesi con un premio del 125% del Premio;
5. Non è previsto nessun massimale aggiuntivo o separato per il Periodo di Estensione per la Denuncia del Sinistro.

6. Nel caso in cui la Società resolvesse o non rinnovasse la presente polizza, è accordato un Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro di 60 mesi senza premio addizionale successivo alla data di mancato rinnovo della polizza per gli Amministratori, Sindaci o Dirigenti che abbiano cessato dalle loro funzioni per motivi di pensionamento o cessazione dell'incarico prima della data di mancato rinnovo della presente polizza. Tale periodo è soggetto alle stesse modalità espresse nei precedenti punti 2 e 4.
7. La presente estensione non sarà disponibile qualora si verifichi uno degli eventi elencati nella sezione XV, punti da 1 a 3.

#### **IV – Rappresentanti legali e Coniugi**

L'asse ereditario, gli eredi, i rappresentanti legali (tutori o curatori) ed i coniugi degli Assicurati saranno considerati Assicurati esclusivamente ai fini della copertura di un Sinistro coperto ai sensi della presente Polizza e derivante esclusivamente dal loro status rispettivo e, nel caso del coniuge, qualora tale Sinistro sia diretto ad ottenere il risarcimento dalla proprietà facente parte della comunione dei beni, dei beni posseduti in comune tra coniugi o della proprietà trasferita dall'Assicurato al coniuge. NESSUNA COPERTURA È PREVISTA PER QUALSIASI ATTO, ERRORE OD OMISSIONE DELL'ASSE EREDITARIO, EREDE, RAPPRESENTANTE LEGALE O CONIUGE. Tutti i termini e le condizioni della presente Polizza, inclusa l'eventuale franchigia, applicabili ai Danni subiti da un Assicurato, saranno applicati anche ai Danni subiti dall'asse ereditario, dagli eredi, dai rappresentanti legali e dai coniugi.

#### **V – Massimale**

1. Il massimale aggregato indicato nel frontespizio rappresenta l'importo complessivo massimo che l'Assicuratore sarà tenuto a pagare per qualsiasi Danno subito ai sensi di questa Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri presentati o dai Danni subiti da un Assicurato, nel corso del Periodo Assicurativo.
2. Il massimale si ridurrà o si esaurirà via via che saranno effettuati i pagamenti sotto la voce Costi di difesa o per qualsiasi altro tipo di Danno.
3. I Costi di difesa che l'Assicurato dovrà sostenere per resistere all'azione del danneggiato, sono posti a carico dell'Assicuratore fino alla concorrenza di un quarto del massimale. Tale importo è da intendersi in eccesso al massimale (Art. 1917 C.C.).

Tuttavia l'Assicurato può riservarsi la facoltà di utilizzare, fino al suo esaurimento, il massimale per perdite pecuniarie per sostenere quei Costi di difesa che superino il limite del quarto del massimale. In tal caso il massimale per perdite pecuniarie sarà ridotto di pari importo.

4. Non sussiste un massimale separato o aggiuntivo per il Periodo di Estensione del Termine per la Notifica del Sinistro.

5. L'Assicuratore adempierà ed estinguerà gli obblighi relativi ad ogni Sinistro ai sensi della presente Polizza integralmente attraverso il pagamento secondo l'ordine di deciso giudizialmente o stragiudizialmente.

## VI – Franchigia

**La Presente polizza è prestata senza franchigia**

## VII – Difesa e definizione della controversia

1. Difesa contro i Sinistri

La Società assicurata e gli Assicurati hanno il diritto e sono tenuti a difendersi per qualsiasi Sinistro avanzato nei loro confronti. L'Assicuratore ha il diritto, ma non è tenuto, ad intervenire nella difesa, nel procedimento e nelle trattative per qualsiasi definizione della controversia.

2. Consenso dell'Assicuratore

Non è permesso alla Società assicurata e agli Assicurati di sostenere Costi di difesa, ammettere alcuna responsabilità, fare acquiescenza, accogliere o fare proposte di transazioni giudiziali o extragiudiziali senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore, che non dovrà essere negato senza giustificato motivo. L'ASSICURATORE NON SARÀ RESPONSABILE PER UN DANNO SUBITO DA UN ASSICURATO, DERIVANTE DA COSTI DI DIFESA SOSTENUTI DALL'ASSICURATO PER AVER AMMESSO RESPONSABILITÀ, AVER FATTO ACQUIESCENZA, AVER ACCOLTO UNA TRANSAZIONE O FATTO UNA PROPOSTA DI TRANSAZIONE SENZA IL PREVIO CONSENSO SCRITTO DELL'ASSICURATORE. LA SOCIETÀ ASSICURATA E GLI ASSICURATI ACCETTANO CHE NON DEVONO INTRAPRENDERE CONSAPEVOLMENTE ALCUNA DIFESA O AZIONE CHE POSSA INCREMENTARE LA RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATORE PER DANNI COPERTI DALLA PRESENTE POLIZZA.

3. Anticipazione dei Costi di Difesa

Alle condizioni stabilite nella presente Sezione VII, l'Assicuratore anticiperà per conto degli Assicurati i Costi di Difesa in eccesso all'eventuale franchigia applicabile, prima della definizione finale della controversia in relazione ad un Sinistro avanzato nei confronti degli stessi. Saranno anticipati anche i Costi di Difesa che un Assicurato dovrà sostenere per resistere all'azione in un procedimento penale e a prescindere dell'accertamento della colpa dello stesso, salvo restituzione in caso di condanna per reato doloso con sentenza definitiva.

4. Condizioni per l'anticipazione e ripartizione dei Costi di Difesa

L'anticipazione dei Costi di difesa da parte dell'Assicuratore è soggetta alle seguenti condizioni:

- a. qualora la Società assicurata, gli Assicurati e l'Assicuratore si accordino in merito alla ripartizione dei Costi di difesa coperti e non coperti, allora l'Assicuratore avanzerà l'ammontare dei Costi di Difesa ritenuti coperti;
- b. qualora la Società assicurata, gli Assicurati e l'Assicuratore, dopo aver esaurito ogni tentativo, non giungano ad un accordo in merito alla ripartizione dei Costi di difesa:

- i) l'Assicuratore dovrà anticipare la percentuale dei Costi di difesa, ritenuti da lui coperti, fino a che una diversa ripartizione venga accordata o imposta giudizialmente o mediante una decisione arbitrale;
- ii) su richiesta della Società assicurata o degli Assicurati, l'Assicuratore sarà tenuto a sottoporre la controversia ad un collegio arbitrale. Si applicano le disposizioni sull'arbitrato contenute nel Codice di Procedura Civile, con esclusione della nomina del collegio arbitrale, che sarà composta da un arbitro nominato da parte della Società assicurata e degli Assicurati, un arbitro nominato dall'Assicuratore e un terzo arbitro indipendente, nominato dai primi due arbitri;
- iii) non verrà fatta alcuna ipotesi di ripartizione preventiva in qualsiasi procedimento o arbitrato; e
- iv) ogni ripartizione dei Costi di difesa determinata da un lodo arbitrale o da un giudizio si applicherà retroattivamente ai Costi di difesa anticipati in precedenza;

la ripartizione o l'anticipo dei Costi di Difesa non si applicherà e non creerà nessun precedente rispetto alla ripartizione di altri Danni in ragione di detto Sinistro.

5. Qualora un Sinistro avanzato nei confronti di un Assicurato includa sia fatti coperti e non coperti, o qualora un Sinistro sia avanzato nei confronti di un Assicurato e nei confronti di altri soggetti non assicurati (ad esempio la Contraente e le Società Controllate), l'Assicurato riconoscerà che sarà necessario distinguere la parte dei danni che è assicurata dalla parte non assicurata.

L'Assicurato e l'Assicuratore si adopereranno per giungere ad una suddivisione equa e corretta tra danno assicurato e non assicurato. Tale suddivisione dovrà essere determinata sulla base delle esposizioni legali e finanziarie relative delle parti e dei benefici da esse ottenuti attraverso accordi transattivi relativi ai fatti in argomento.

6. La Società assicurata e gli Assicurati dovranno fornire all'Assicuratore copie di relazioni, indagini, conclusioni, documenti correlati e ogni altra informazione, assistenza e cooperazione necessaria che l'Assicuratore potrebbe ragionevolmente richiedere.

## **VIII – Comunicazione e notifica di sinistro**

1. La Società assicurata e gli Assicurati devono informare l'Assicuratore sul Sinistro con notifica scritta entro 30 giorni da quando il Sinistro si è verificato nei confronti della Società assicurata o di un Assicurato e la Società assicurata o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza e, comunque, non oltre il termine del Periodo assicurativo o dell'eventuale Periodo di estensione del Termine per la Denuncia di Sinistri.
2. Se, durante il Periodo assicurativo o l'eventuale Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia di Sinistri, un Assicurato viene per la prima volta a conoscenza di un Atto Dannoso, che potrebbe dare ragionevolmente origine ad un potenziale Sinistro, e l'Assicurato durante tale periodo trasmette comunicazione scritta all'Assicuratore circa le seguenti circostanze:
  - a. il nome di ogni potenziale ricorrente e descrizione dell'Atto Dannoso che potrebbe formare la base del potenziale Sinistro,

- b. l'identità dell'Assicurato concreto che dovrebbe essere responsabile per il concreto Atto Dannoso,
  - c. le conseguenze derivanti da tale Atto Dannoso,
  - d. la natura dei Danni potenziali di carattere pecuniario o non pecuniario che potrebbero essere richiesti in conseguenza a tale Atto Dannoso, e
  - e. le circostanze tramite le quali la Società assicurata o gli Assicurati sono venuti a conoscenza dell'Atto Dannoso, allora, ogni Sinistro derivante da tale Atto Dannoso che sarà avanzato successivamente e coperto dalla presente Polizza verrà considerato come avanzato e notificato all'Assicuratore dalla Società assicurata o dall'Assicurato al momento in cui la sopraindicata comunicazione sia stata ricevuta dall'Assicuratore. NESSUNA COPERTURA SARÀ FORNITA PER ONORARI E SPESE SOSTENUTE PRIMA DEL MOMENTO IN CUI TALE NOTIFICA RISULTI IN UN SINISTRO.
3. Con l'eccezione di cui sopra, al paragrafo VIII.2, un Sinistro sarà considerato avanzato:
- a. nel caso di un procedimento civile, penale, amministrativo o di arbitrato, alla prima data in cui una azione legale, denuncia penale, avviso di garanzia o un simile atto nei confronti di un Assicurato sia stato notificato all'Assicurato oppure ricevuto dallo stesso;
  - b. nel caso di una richiesta scritta di risarcimento per Danni pecuniari o non pecuniari, quando la notificazione di tale richiesta dell'Assicurato sia stata ricevuta dall'Assicuratore.
4. Qualora più di un Sinistro si riferisca allo stesso Atto dannoso o ad Atti dannosi correlati, questi saranno considerati un unico Sinistro avanzato per la prima volta:
- a. alla data in cui il primo Sinistro in ordine di tempo sia stato avanzato per la prima volta, o
  - b. alla prima data in cui la Società assicurata o un Assicurato abbia validamente informato l'Assicuratore di qualsiasi Atto dannoso ai sensi della presente Polizza sottostante a tale Sinistro o, ai sensi di una polizza precedente, di ogni Atto dannoso o ogni fatto, circostanza, situazione, evento o transazione sottostante a tale Sinistro.
5. La Società assicurata e gli Assicurati dovranno dare notifica scritta all'Assicuratore ai sensi della presente Polizza. Tale notifica sarà ritenuta efficace dal momento in cui sia stata ricevuta.

## IX – Esclusioni

L'ASSICURATORE NON SARÀ TENUTO A PAGARE UN DANNO IN RIFERIMENTO AD UN SINISTRO AVANZATO NEI CONFRONTI DI UN ASSICURATO:

- 1. PER DANNI REALI O PRESUNTI A PERSONE E/O A COSE. QUESTA ESCLUSIONE NON SI APPLICHERÀ ALLO STRESS EMOTIVO O AI DISTURBI MENTALI FATTI VALERE IN UN SINISTRO IN AMBITO DI LAVORO;
- 2. CHE SIA CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DI:
  - a. UN ATTO DANNOSO O UNA QUESTIONE, FATTO, CIRCOSTANZA, SITUAZIONE, TRANSAZIONE O EVENTO CHE SIA STATO OGGETTO DI COMUNICAZIONE SCRITTA AI SENSI DI QUALSIASI ALTRA POLIZZA IN VIGORE PRIMA DELLA DATA DI DECORRENZA DELLA PRESENTE POLIZZA, DI CUI LA PRESENTE POLIZZA COSTITUISCA UN RINNOVO DIRETTO O INDIRETTO OPPURE

UNA SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE POLIZZA, SENZA CONSIDERARE SE TALE POLIZZA CONSENTA LA COPERTURA TOTALE O PARZIALE PER IL DANNO NOTIFICATO; OPPURE

- b. OGNI ALTRO ATTO DANNOSO, COMMESSO IN QUALSIASI DATA, CHE INSIEME AD UN ATTO DANNOSO DI CUI AL PARAGRAFO SOPRA, COSTITUIREBBE ATTO DANNOSO CORRELATO;
3. CHE SIA CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DI QUALSIASI RICHIESTA, PROCEDIMENTO EXTRAGIUDIZIALE, CIVILE, PENALE O AMMINISTRATIVO, O ALTRO PROCESSO IN SOSPESO O ORDINANZA, DECRETO O SENTENZA EMESSA NEI CONFRONTI DI UN ASSICURATO O DI CUI LA SOCIETÀ ASSICURATA O UN ASSICURATO SIANO VENUTI A CONOSCENZA PRIMA DELLA DATA DI DECORRENZA DELLA POLIZZA, OPPURE DI QUALUNQUE SINISTRO SUCCESSIVO CHE SIA CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DI QUALSIASI FATTO, CIRCOSTANZA, SITUAZIONE, TRANSAZIONE O EVENTO SIMILI A QUELLI IVI ADDOTTI O CHE SIA CON ESSI IN RELAZIONE;
4. NEL CASO IN CUI TALE SINISTRO CONSEGUA O SI RIFERISCA DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN TUTTO O IN PARTE, A REAZIONI NUCLEARI, RADIAZIONI O CONTAMINAZIONE OPPURE A QUALSIASI REALE O PRESUNTA DISPERSIONE PERICOLOSA, FUGA, PERDITA O ELIMINAZIONE DI SOSTANZE INQUINANTI O ALL'ESPOSIZIONE ALLE STESSE; A QUALSIASI RICHIESTA, ISTRUZIONE, ORDINE O DECISIONE VOLONTARIA CHE INDUCA LA SOCIETÀ ASSICURATA O UN ASSICURATO AD ESAMINARE, CONTROLLARE, PULIRE, RITIRARE, CONTENERE, TRATTARE, DECONTAMINARE, NEUTRALIZZARE O AGIRE IN ALTRO MODO IN SEGUITO AD UN EFFETTO PROVOCATO DA SOSTANZE INQUINANTI O DA REAZIONI NUCLEARI, RADIAZIONI O CONTAMINAZIONE; OPPURE A QUALSIASI REALE O PRESUNTO DANNO A COSE O DANNI A PERSONE, MALATTIA, MALESSERE O MORTE DI UNA PERSONA, OPPURE AD UN DANNO SUBITO DALLA SOCIETÀ ASSICURATA O DA UNA ORGANIZZAZIONE ESTERNA, DAI DETENTORI DI TITOLI O DAI CREDITORI, RISULTANTE DA UNO DEI SOPRAINDICATI EVENTI.

LA PRESENTE ESCLUSIONE NON SI APPLICHERÀ FINO ALL'AMMONTARE PER CUI TALE SINISTRO SIA COPERTO DALLA CLAUSOLA DI CUI ALLA SEZIONE I. N. 1, QUALORA SIA PROMOSSO DA O IN NOME DI UN DETENTORE DI TITOLI DELLA SOCIETÀ ASSICURATA IN TALE SUA QUALITÀ, CHE AGISCA INDIPENDENTEMENTE E SENZA SOLLECITAZIONE, ASSISTENZA, PARTECIPAZIONE O INTERVENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ ASSICURATA O DI UN ASSICURATO.

RESTA INTESO CHE COMUNQUE L'ASSICURATORE SOSTERRÀ I COSTI DI DIFESA FINO ALLA MISURA DI 300.000 EURO.

5. L'ASSICURATORE NON COPRIRÀ DANNI BASATI SU, DERIVANTI DA, ATTRIBUIBILI A QUALSIASI SINISTRO CHE SIA AVANZATO O MANTENUTO, IN TUTTO O IN PARTE, NEGLI USA, O SOGGETTO ALLE LEGGI DEGLI USA, O DI QUALSIASI TERRITORIO O POSSEDIMENTO DI QUESTI ULTIMI, DA PARTE DI O PER CONTO DI UN ASSICURATO O DELLA SOCIETÀ ASSICURATA.

LA PRESENTE ESCLUSIONE NON SI APPLICHERÀ A:

- a. SINISTRI IN AMBITO DI LAVORO AVANZATI DA UN AMMINISTRATORE SINDACO O DIRIGENTE;
- b. SINISTRI CHE SIANO UNA DOMANDA RICONVENZIONALE, UNA CHIAMATA IN CAUSA DI TERZI O CHE SIANO AVANZATI PER CONTRIBUZIONE O INDENNIZZO E CHE FACCIANO PARTE



- E SIANO CONSEGUENZA DIRETTA DI UN SINISTRO CHE SIA ALTRIMENTI COPERTO DALLA PRESENTE POLIZZA;
- c. SINISTRI CHE SIANO STATI AVANZATI DA PARTE DI UN CURATORE FALLIMENTARE, AMMINISTRATORE STRAORDINARIO O FIDUCIARIO, LIQUIDATORE O DELEGATO DELLA SOCIETÀ ASSICURATA AI SENSI DELLE LEGGI DI QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE;
  - d. SINISTRI CHE SIANO STATI AVANZATI DA UN EX AMMINISTRATORE, SINDACO O DIRIGENTE O DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ ASSICURATA CHE NON ABBAIA SUCCESSIVAMENTE RICOPERTO IL RUOLO DI AMMINISTRATORE, SINDACO O DIRIGENTE O DIPENDENTE DELLA SOCIETÀ ASSICURATA;
  - e. SINISTRI CHE SIANO STATI AVANZATI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DA UN DETENTORE DI TITOLI DELLA SOCIETÀ ASSICURATA, A CONDIZIONE CHE TALE SINISTRO SIA STATO AVANZATO ESCLUSIVAMENTE DA PERSONE CHE AGISCONO INDIPENDENTEMENTE E SENZA SOLLECITAZIONE, ASSISTENZA, PARTECIPAZIONE O INTERVENTO DA PARTE DEGLI ASSICURATI
  - f. COSTI DI DIFESA
6. CHE SIA CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DEL CONSEGUIMENTO DA PARTE DI QUALUNQUE ASSICURATO DI BENEFICI PERSONALI, REMUNERAZIONE, INDENNIZZO O QUALSIASI ALTRO BENEFICIO AL QUALE L'ASSICURATO NON AVESSSE LEGALMENTE DIRITTO. LA PRESENTE ESCLUSIONE NON SI APPLICA AI SINISTRI COPERTI ALTRIMENTI AI SENSI DEL PUNTO 5 DELLA SEZIONE I. AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'APPLICABILITÀ DELLA PRESENTE ESCLUSIONE, NESSUN FATTO CHE PERTIENE AD UN ASSICURATO O DI CUI UN ASSICURATO ERA A CONOSCENZA, SARÀ ATTRIBUITO AD ALTRI ASSICURATI;
7. CHE SIA CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DI QUALSIASI ATTO/ OMISSIONE DOLOSA O CONDOTTA FRAUDOLENTA, DA PARTE DI QUALUNQUE ASSICURATO O VIOLAZIONE INTENZIONALE DI QUALSIASI LEGGE, REGOLAMENTO O DISPOSIZIONE SCRITTA, DI DIRITTO CIVILE O DI DIRITTO PENALE O CONSUETUDINARIO, QUALORA TALE COMPORTAMENTO FRAUDOLENTO VENGA COMPROVATO CON SENTENZA DEFINITIVA O PROVVEDIMENTO DEFINITIVO.
- LA PRESENTE ESCLUSIONE NON SI APPLICA, COMUNQUE, AI SINISTRI CHE SIANO ALTRIMENTI COPERTI DALLA PRESENTE POLIZZA AI SENSI DEL PUNTO 5 DELLA SEZIONE I.
- AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA APPLICABILITÀ DELLA PRESENTE ESCLUSIONE, NESSUN FATTO COMPIUTO DA UN ASSICURATO O NOTIZIA DELLA QUALE QUESTI ERA A CONOSCENZA, SARÀ ATTRIBUITO AD ALTRI ASSICURATI;
8. DA PARTE (OPPURE PER CONTO O A FAVORE) DI UNA ORGANIZZAZIONE ESTERNA O DI UN SUO AMMINISTRATORE, SINDACO, DIRIGENTE O FIGURA EQUIVALENTE, NEI CONFRONTI DI UN AMMINISTRATORE, SINDACO O DIRIGENTE CHE RICOPRE UNA CARICA ESTERNA PRESSO TALE ORGANIZZAZIONE ESTERNA;

LA PRESENTE ESCLUSIONE NON SI APPLICA AI SINISTRI AVANZATI IN NOME E PER CONTO DI QUALSIASI ORGANIZZAZIONE ESTERNA SOTTO FORMA DI AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DI LEGGE A SEGUITO DI UNA DELIBERA ASSEMBLEARE PRESA SENZA LA SOLLECITAZIONE O ISTIGAZIONE DI QUALSIASI ASSICURATO O DI QUALSIASI AMMINISTRATORE, CONSIGLIERE,

SINDACO, DIRETTORE GENERALE, DIRIGENTE O ALTRA CARICA DIRETTIVA EQUIVALENTE NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE ESTERNA;

9. CHE SIA CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DI:

- a. UNA OFFERTA AL PUBBLICO, VENDITA, OFFERTA DI VENDERE, SOLLECITAZIONE O DISTRIBUZIONE DI TITOLI AZIONARI EMESSI DA PARTE DELLA SOCIETÀ ASSICURATA O QUALSIASI ORGANIZZAZIONE ESTERNA, DOPO LA STIPULA DELLA POLIZZA; O
- b. UNA REALE O PRESUNTA VIOLAZIONE DI UNA DISPOSIZIONE DI UNA QUALSIASI LEGGE NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE RELATIVA A TITOLI, O DI OGNI ALTRA DISPOSIZIONE LEGALE O UN REGOLAMENTO EMESSO AL RIGUARDO, SE TALE VIOLAZIONE REALE O PRESUNTA SI È VERIFICATA SUCCESSIVAMENTE AD UNA OPERAZIONE DI CUI AL PARAGRAFO PRECEDENTE;

TUTTAVIA, QUALORA CON PREAVVISO DI ALMENO 30 GIORNI PRIMA DELL'OPERAZIONE DI CUI SOPRA AL PARAGRAFO (A) L'ASSICURATORE RICEVA UNA COMUNICAZIONE SCRITTA RELATIVA ALL'OPERAZIONE PROPOSTA E, SUCCESSIVAMENTE, OGNI INFORMAZIONE AGGIUNTIVA CHE ABBIA RICHIESTO, L'ASSICURATORE SI IMPEGNERÀ AD INVIARE ALLA SOCIETÀ ASSICURATA UNA PROPOSTA PER ELIMINARE LA PRESENTE ESCLUSIONE, SECONDO TERMINI E CONDIZIONI DA PATTUIRE E DIETRO PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO.

10. CHE SIA CONSEGUENZA DIRETTA O INDIRETTA DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE NELLE LEGGI RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI DIPENDENTI, I FONDI PENSIONE, I PROGRAMMI DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI, COMPRESI L'EMPLOYEE RETIREMENT INCOME SECURITY ACT DEL 1974 ED IL PENSIONS ACT DEL 1995 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

## **X – RISOLUZIONE E RINNOVO**

1. La presente polizza è senza tacito rinnovo e si risolve automaticamente nel caso di mancato pagamento del Premio dovuto. Tale risoluzione della Polizza avrà effetto retroattivo fino alla data di decorrenza della Polizza.
2. IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO VALE QUANTO DISPOSTO ALL'ART. 1901 DEL C.C. A PARZIALE DEROGA DELL'ART. 1901, 2° COMMA, SE LA CONTRAENTE NON PAGA IL PREMIO O LE RATE DI PREMIO SUCCESSIVE, L'ASSICURAZIONE RESTA SOSPESA DALLE ORE VENTIQUATTRO DEL TRENTESIMO GIORNO DOPO QUELLO DELLA SCADENZA E RIPRENDE VIGORE DALLE ORE VENTIQUATTRO DEL GIORNO DEL PAGAMENTO, FERME LE SUCCESSIVE SCADENZE.
3. La Società assicurata, gli Assicurati e le Società controllate, convengono che il diritto di recesso dalla presente Polizza spetti esclusivamente alla Contraente.

## **XI - COMUNICAZIONI**

TUTTE LE NOTIFICHE DA PARTE DELL'ASSICURATORE IN RELAZIONE ALLA PRESENTE POLIZZA DOVRANNO ESSERE INVIATE ALLA CONTRAENTE AL SUO ULTIMO INDIRIZZO CONOSCIUTO O AL SUO AGENTE DI ASSICURAZIONE O BROKER PER POSTA ELETTRONICA TRACCIABILE, RACCOMANDATA, TELEGRAMMA O FAX.

## **XII – Altre Assicurazioni**

NEL CASO IN CUI UN DANNO IN CONSEGUENZA DI UN SINISTRO RISULTI COPERTO DA UN'ALTRA POLIZZA, LA PRESENTE POLIZZA OPERERÀ SOLTANTO IN ECCEDENZA ALLE SOMME RISARCITE AI TERMINI DELL'ALTRA POLIZZA, SENZA CONSIDERARE SE L'ALTRA POLIZZA SIA CONSIDERATA UNA ASSICURAZIONE A PRIMO RISCHIO, INTEGRATIVA, IN ECCESSO O CONTINGENTE, A MENO CHE L'ALTRA ASSICURAZIONE NON SIA STATA STIPULATA PER ISCRITTO ESCLUSIVAMENTE QUALE ASSICURAZIONE SPECIFICAMENTE IN ECCESSO ALLA PRESENTE POLIZZA.

## **XIII – Questionario**

1. La Società assicurata e gli Assicurati confermano ed accettano che le dichiarazioni contenute nel Questionario, inclusa ogni altra documentazione fornita o richiesta, sono veritiere e fanno parte integrante della presente Polizza e che costituiscono la documentazione sulla base della quale è stata fatta la sottoscrizione dei rischi e assunta l'aleatorietà da parte dell'Assicuratore ai sensi della presente Polizza. La presente Polizza viene emessa confidando nella veridicità delle dichiarazioni rese.
2. LE DICHIARAZIONI INESATTE O LE RETICENZE DELLA SOCIETÀ ASSICURATA O DEGLI ASSICURATI RELATIVE A CIRCOSTANZE CHE INFLUISCONO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO, NONCHÉ LA STESSA CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE (Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.). Nel caso in cui il Questionario, compresa la documentazione fornita o richiesta al riguardo, contenga una dichiarazione inesatta od omissione che sia stata resa con l'intenzione di ingannare o che materialmente incide sulla valutazione del rischio, la presente Polizza è annullabile con effetto retroattivo con riferimento ad ogni Danno subito da un Assicurato che fosse responsabile o a conoscenza di tali inesattezze od omissioni, senza considerare se l'Assicurato fosse a conoscenza del fatto che il Questionario contenente tali false dichiarazioni o omissioni. La responsabilità o la conoscenza di un Assicurato non sarà attribuita agli altri Assicurati.

## **XIV – Nuove Società Controllate**

1. Se, successivamente alla data di stipula della presente Polizza, (i) la Contraente o una sua Società controllata costituisce o acquisisce un'altra organizzazione, o (ii) incorpora un'altra organizzazione mediante fusione, tale organizzazione, tutte le società da questa controllate verranno incluse nella presente Polizza quali Società Controllate, e i loro amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti quali Assicurati, soltanto alle seguenti condizioni:

- a. CHE TALE ORGANIZZAZIONE NON SIA DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, I LORO TERRITORI O POSSEDIMENTI, O QUALSIASI TERRITORIO CHE SI TROVI SOTTO LA LORO GIURISDIZIONE E
- b. TALE ORGANIZZAZIONE NON ABBIA TITOLI QUOTATI IN UN QUALSIASI MERCATO MOBILIARE O BORSA VALORI IN QUALSIASI TERRITORIO MONDIALE E
- c. L'ATTIVO TOTALE DELL'ENTE IN TALE OPERAZIONE NON ECCEDA IL 30% DELL'ATTIVO TOTALE DELLA CONTRAENTE ALLA DATA DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ANNO FINANZIARIO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE TALE TRANSAZIONE.

In caso uno dei requisiti sopraindicati non sia rispettato, l'Assicuratore farà una proposta alla Società assicurata per l'inclusione in copertura di tali società controllate e dei loro amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti. Condizione per la formulazione di tale proposta è il ricevimento da parte dell'Assicuratore della notifica della transazione sopradescritta e ogni informazione aggiuntiva richiesta, almeno 30 giorni prima dell'effettuazione della transazione.

L'Assicuratore concederà la copertura per tali società controllate e i loro amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti, unicamente una volta effettuata la valutazione delle informazioni che abbia richiesto e dopo il pagamento di un premio aggiuntivo e/o l'accettazione delle modifiche delle condizioni della Polizza da parte della Società Assicurata.

2. NESSUNA COPERTURA SARÀ CONCESSA, AI SENSI DELLA SEZIONE XIV. 1 DI CUI SOPRA, PER UN ATTO DANNOSO COMMESSO, IN TUTTO O IN PARTE PRIMA DELLA DATA EFFETTIVA DELL'ACQUISIZIONE O FUSIONE O PER OGNI ALTRO ATTO DANNOSO VERIFICATOSI SUCCESSIVAMENTE TALE DATA, CHE INSIEME AD OGNI ATTO DANNOSO COMMESSO ANTECEDENTE TALE DATA, SAREBBE DA CONSIDERARE ATTO DANNOSO CORRELATO.

## **XV – Cambio dello Status della Società Assicurata, degli Assicurati e delle Società Controllate**

### **1. Acquisizione della Contraente**

Nel caso di una Acquisizione della Contraente, la copertura fornita dalla presente Polizza sarà concessa fino al momento in cui la presente Polizza cessi per altri motivi, limitatamente ai Sinistri per Atti dannosi commessi prima della data effettiva dell'Acquisizione della Contraente, a meno che (i) l'Assicuratore sia stato informato per iscritto dell'acquisizione della Società assicurata prima della data effettiva dell'acquisizione e abbia confermato per iscritto di concedere la copertura per gli Atti dannosi commessi successivamente tale data, e (ii) la Contraente abbia accettato i specifici termini, le condizioni, esclusioni o premi aggiuntivi richiesti dall'Assicuratore.

### **2. Cessazione della Società Controllata**

Nel caso in cui un'organizzazione perda la sua qualità di Società controllata, la copertura fornita dalla presente Polizza sarà concessa fino al momento in cui la presente Polizza cessi per altri motivi, ma limitatamente ai Sinistri per Atti dannosi commessi da una organizzazione o da Assicurati della stessa, prima della data effettiva in cui tale organizzazione sia decaduta dalla sua qualità di Società controllata, a meno che (i) l'Assicuratore sia stato informato per iscritto di tale cessazione prima della data effettiva e abbia confermato per iscritto di concedere la copertura per gli Atti illeciti

commessi successivamente a tale data effettiva, e (ii) la Contraente abbia accettato i termini specifici, condizioni, esclusioni o premi aggiuntivi richiesti dall'Assicuratore.

### **3. Indebolimento Finanziario**

Nel caso della nomina di un curatore fallimentare, amministratore straordinario o fiduciario, liquidatore o ufficiale simile della Società assicurata, oppure una figura equivalente in ogni altra giurisdizione, la copertura concessa dalla presente Polizza sarà concessa fino al momento in cui la presente Polizza cessa per altri motivi, ma con riferimento limitato ai Sinistri per gli Atti dannosi commessi prima della data effettiva di tale nomina.

### **4. Aggravamento del Rischio**

La Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

## **XVI – Surroga**

L'Assicuratore che ha pagato il Danno, è surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento nei diritti della Società assicurata e degli Assicurati (Art. 1916 c.c.). La Società assicurata e gli Assicurati hanno l'obbligo di fornire tutta la documentazione necessaria per assicurare tali diritti, compresa la stipula e predisposizione dei documenti necessari per consentire all'Assicuratore effettivamente di promuovere il giudizio nel loro nome; e, inoltre, non dovranno intraprendere azioni che possano danneggiare i diritti di surroga dell'Assicuratore.

## **XVII – Clausola di autorizzazione**

Con l'accettazione della presente polizza, la Contraente accetta di agire per conto della Società assicurata e degli Assicurati con riferimento alla trasmissione e alla ricezione della notifica del Sinistro, al pagamento del Premio e alla ricezione di qualsiasi premio che debba essere restituito ai sensi della presente Polizza, all'accordo e all'accettazione di appendici. Gli Assicurati e le Società controllate inoltre accettano che la Contraente agisca per loro conto.

## **XVIII – Territorio**

La copertura si estende sull'intero territorio mondiale, USA e Canada esclusi. La polizza non copre pertanto le richieste di risarcimento presentate negli Stati Uniti d'America e in Canada.

## **XIX – Legge Applicabile e Foro competente**

La presente Polizza è regolata dalla legge italiana e il foro competente per tutte le controversie derivanti dalla stessa è esclusivamente quello dove ha sede legale la Contraente.

**XX – Intero Accordo**

La Società assicurata e gli Assicurati convengono che il Questionario e ogni clausola apposta per iscritto alla presente Polizza costituiscano l'intero contratto tra loro, l'Assicuratore ed ogni suo agente coinvolto dalla presente Assicurazione.

**XXI – Titoli**

I titoli dei paragrafi della presente Polizza hanno mero valore informativo e non formano parte integrante delle clausole e condizioni della Polizza.

**LA CONTRAENTE****L'ASSICURATORE**

La Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiara di aver preso visione e di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:

Questa polizza si applica su base CLAIMS MADE come evidenziato nel Frontespizio.

III. Periodo di Estensione del Termine per la Denuncia del Sinistro

V. Massimale

VI. 1 e 3. Franchigia

VII. Difesa e definizione della controversia

VIII. Comunicazione e Notifica di Sinistro

IX. Esclusioni

X. Risoluzione e rinnovo

XII. Altre assicurazioni

XV. 1. Cambiamento dello status della società assicurata, degli assicurati e delle società controllate

XIX. Legge applicabile e foro competente

**LA CONTRAENTE**

***La Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto, il fascicolo informativo composto della nota informativa (comprensiva del glossario) e delle condizioni di assicurazione.***

**LA CONTRAENTE**

---

**CONDIZIONI PARTICOLARI - Polizza n.****1. Esclusione R.C. professionale**

L'ASSICURATORE NON SARÀ TENUTO A PAGARE UN DANNO IN RIFERIMENTO AD UN SINISTRO AVANZATO NEI CONFRONTI DI UN ASSICURATO, QUALORA LE RICHIESTE AVANZATE CONTRO GLI ASSICURATI SIANO RICONDUCIBILI, ABBIANO ORIGINE, SI BASINO, SIANO ATTRIBUIBILI, IN TUTTO OD IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, ALLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE O A SERVIZI E/O CONSULENZE DI CUI GLI ASSICURATI POTREBBERO ESSERE RESPONSABILI A SEGUITO DI UN INCARICO PROFESSIONALE DIVERSO DA QUELLO DI AMMINISTRATORE SINDACO O DIRIGENTE, E CHE COMPORTINO UN ERRORE NELLA CONSULENZA, UN DIFETTO DI RENDIMENTO, UNA MANCATA PRESTAZIONE O UNA PRESTAZIONE INCORRETTA DI SERVIZI EFFETTUATA NEL CONTESTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DELLA SOCIETÀ ASSICURATA.

**2. Esclusione Liti, pendenze, controversie, ispezioni e indagini in corso**

L'ASSICURATORE NON SARÀ TENUTO AL PAGAMENTO QUALORA I SINISTRI AVANZATI CONTRO GLI ASSICURATI SIANO RICONDUCIBILI, ABBIANO ORIGINE, SI BASINO, SIANO ATTRIBUIBILI, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A LITI, PENDENZE, CONTROVERSIE, ISPEZIONI E INDAGINI IN CORSO NEI CONFRONTI DI UN ASSICURATO, ANTECEDENTI E CONOSCIUTE ALLA DATA DI DECORRENZA DELLA POLIZZA.

**3. Estensione Costi di pubblicità**

L'Assicuratore si impegna a rimborsare i costi sostenuti da un Assicurato, anche per conto della Società Assicurata, relativi ad una campagna pubblicitaria atta a ristabilire l'immagine della Società Assicurata in seguito ad un avvenuto Sinistro che sia stato reso noto con qualunque mezzo. Si conviene tra le parti che tale indennizzo viene prestato fino all'occorrenza di euro 250.000,00 (sottolimito).

**4. Estensione Costi di emergenza**

L'Assicuratore si impegna a rimborsare i Costi di difesa sostenuti da un Assicurato senza il preventivo consenso scritto da parte dell'Assicuratore, purché tali Costi di difesa siano sostenuti per intraprendere una tempestiva azione di difesa in una situazione di emergenza in relazione ad un Sinistro assicurato ai sensi della presente Polizza. Gli Assicurati si impegnano ad informare l'Assicuratore non appena ragionevolmente possibile, delle circostanze e dei Costi di difesa sostenuti ed anticipati, fornendo i necessari dettagli all'Assicuratore, il quale si impegna a riconoscere e concordare posticipatamente tali Costi di difesa sempre che siano sostenuti in conformità a quanto stabilito al paragrafo precedente. Resta inteso che la presente estensione è specificamente limitata ad un massimo di Euro 100.000,00 compreso e non in aggiunta al Massimale.

**5. Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Assicuratore si impegna ad assumere tutti gli obblighi richiesti dalla legge n° 136/2010 e successive modifiche in merito alla tracciabilità dei flussi.

**6. Estensione per Spese Cautelari e d'Urgenza**

L'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato dalle spese legali che dovrà sostenere, previo consenso scritto da parte dell'Assicuratore, al fine di ottenere la revoca di un provvedimento giudiziale



emesso durante il Periodo Assicurativo della Polizza il quale abbia disposto in via cautelare o d'urgenza:

- a. Il sequestro conservativo dei beni mobili e/o immobili dell'Assicurato;
- b. l'interdizione dell'Assicurato dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c. la restrizione della libertà personale dell'Assicurato;
- d. l'espulsione dell'Assicurato a seguito di revoca di un valido permesso di soggiorno (o altro titolo legittimante la permanenza) per ragioni diverse dall'aver commesso un reato.

Alle medesime condizioni, sono altresì comprese le spese legali per resistere all'azione proposta da terzi durante il Periodo Assicurativo al fine di ottenere in via cautelare o d'urgenza i suddetti provvedimenti.

Tale indennizzo viene prestato a condizione che sia consentito per legge e comunque fino all'occorrenza di euro 100.000,00 (sottolimito).

**LA CONTRAENTE**

**L'ASSICURATORE**

---

---